

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita l'Associazione "Gruppo Trekking Impruneta" (abbreviato G.T.I.), con sede in Via della Croce, 39 – 50023 Impruneta (Firenze)

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell'escursionismo attraverso la riscoperta e la difesa della natura; può promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi e con enti e istituzioni pubbliche e private, ogni azione inerente al proprio oggetto sociale, anche all'estero.

Art. 3

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione assume i seguenti compiti:

- a) garantire i servizi di assistenza assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori.

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero degli associati è illimitato. L'adesione all'Associazione, così come il recesso sono liberi e volontari. Tutti possono essere iscritti e ammessi all'Associazione purchè animati dagli stessi intenti naturalistici, ne condividano gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione. Sono soci a tutti gli effetti coloro i quali si muniscono di tessera dell'associazione che ha validità annuale.

Art. 5

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità è determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOTOLO IV

Recesso – Esclusione

Art. 6

La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo della tessera annuale, esclusione o decesso. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione, obbligo che grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 8

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio sociale

Art. 9

L'esercizio sociale va dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Revisore dei conti

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Assemblee

Art. 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 12

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 13

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 14

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Alle assemblee è ammessa la partecipazione tramite delega ad altro Socio, che può rappresentare al massimo un solo Socio assente. Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice su tutti i punti posti all'ordine del giorno, tranne che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un **minimo di 7 ad un massimo di 15 membri** scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

Presidente

Art. 17

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Revisore dei conti

Art. 18

Il Revisore dei conti viene eletto dall'Assemblea, congiuntamente ad un suo supplente. Il Revisore ed il suo supplente durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Revisore dei conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, sarà scelto un liquidatore tra gli associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Norma di chiusura

Art. 21

Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.